

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 21 maggio 1990)

#### INDICE

BUSSETI: sulla attuazione dell'ordinanza ministeriale del 23 aprile 1989, concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata (4-03891) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i> )	Pag. 3315	(Compagnia generale di radiologia) di Monza (Milano) (4-02316) (risp. BATTAGLIA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	Pag. 3323
CARLOTTO: sui provvedimenti che si intende adottare per ovviare alle conseguenze negative derivanti a numerosi periodici dall'aumento delle tariffe postali, nonché dall'annunciata eliminazione della esenzione IVA (4-04088) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )	3317	PETRARA ed altri: per il ripristino, da parte dell'Enel, della linea elettrica che rifornisce la contrada di Lama Cipriani nel comune di Gravina di Puglia (Bari), danneggiata a seguito del furto dei cavi elettrici (4-03327) (risp. BATTAGLIA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	3325
GAMBINO: per un intervento volto a risolvere il problema dell'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo (4-03704) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i> )	3319	POLLICE: sui requisiti necessari per l'accesso all'ufficio storico dell'Esercito (4-03411) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i> )	3326
IMPOSIMATO ed altri: sullo stato del procedimento penale scaturito dalle dichiarazioni rese da Pasquale Pirolo in merito a operazioni economiche effettuate da amministratori locali ed esponenti della camorra (4-03653) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3320	TRIPODI ed altri: sul giudizio del Governo in ordine al provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di Leone Tuscano, Massimo Lucianò, Rosario Spataro e Dante Catroppa, imputati di associazione di stampo mafioso (4-03783) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	3326
MERIGGI ed altri: sulle iniziative allo studio per garantire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento della CGR		VIGNOLA: sulle iniziative da assumere in relazione al problema dell'emergenza idrica e della potabilità delle acque destinate ad usi civili a Napoli e nei comuni limitrofi (4-04181) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i> )	3330



BUSSETI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 12 aprile 1989 veniva presentata dal sottoscritto l'interrogazione n. 4-03193 per conoscere «quali misure i Ministri dell'interno, dell'industria, dell'agricoltura e della protezione civile ritengano di assumere per un coordinato intervento in materia di emergenza idrica in Puglia, con reale coinvolgimento del Parlamento e delle autonomie locali»;

che l'interrogante ha ricevuto risposta soltanto in data 11 agosto 1989, mentre in data 23 aprile 1989 veniva emanata l'ordinanza ministeriale n. 1722/FPC concernente «misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica in Puglia e Basilicata»;

che la risposta è parziale e riguarda la parte meno politica dell'interrogazione, atteso che dovrebbe quantomeno presumersi che un parlamentare abbia puntuale informazione dei provvedimenti governativi concernenti materia tanto suggestiva, mentre nulla viene riferito in ordine al «reale coinvolgimento del Parlamento e delle autonomie locali» di cui alla interrogazione n. 4-03193 del 12 aprile 1989, ancorchè si prevedano interventi per opere di notevole imponenza e per importi ragguardevoli, consentendo procedure particolari e non poco pericolose, sullo sfondo delle amare constatazioni e violente contestazioni registrate in occasione degli interventi predisposti per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali programmi siano stati avviati, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della citata ordinanza ministeriale;

quali procedure di affidamento siano state praticate e per quali importi, in relazione all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale;

quale attuazione abbia avuto il comma 2 dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale.

(4-03891)

(4 ottobre 1989)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto sulla base della relazione sullo stato di attuazione delle opere finanziate con ordinanza n. 1722/FPC del 23 maggio 1989 richiesta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata ordinanza n. 1722/FPC:

1) utilizzazione delle fluenze del fiume Basento, a mezzo dell'impianto di sollevamento con le pompe della Valtellina, prolungando la condotta di spinta fino all'Agri, per l'irrigazione del Basso metapontino: ente appaltante: Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto; importo lire 44.000.000.000; lavori eseguiti: 90 per cento;

2) utilizzazione delle fluenze libere del fiume Basento per convogliamento nell'invaso di San Giuliano sul Bradano, mediante sollevamento alla traversa di Grassano e rilascio in alveo del Bilioso: ente appaltante: Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto; importo lire 28.000.000.000; lavori eseguiti: 45 per cento;

3) riattazione di 24 impianti provvisori di sollevamento di acqua da pozzi e perforazioni di nuovi pozzi nel metapontino: ente appaltante: Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto; importo lire 16.000.000.000; lavori eseguiti: 60 per cento;

4) progetto delle opere di alimentazione del comprensorio di «Gaudiano Alto» con acque dell'adduttore San Venere-Locone: ente appaltante: Consorzio di bonifica apulo lucano; lavori eseguiti: 100 per cento;

5) progetto di riattazione di impianti esistenti e trivellazione di pozzi profondi per l'integrazione delle portate irrigue del comprensorio in Destra Ofanto: ente appaltante: Consorzio di bonifica apulo lucano; importo lire 14.000.000.000; lavori eseguiti: 45 per cento;

6) ripristino impianti irrigui al fine di sfruttarne al massimo l'efficienza. Progetto per il miglioramento della efficienza del sistema irriguo Rendina mediante il recupero parziale della capacità di invaso del serbatoio: ente appaltante: Consorzio di bonifica apulo lucano; importo lire 2.000.000.000; lavori eseguiti: 60 per cento;

7) sistema di monitoraggio dello sbarramento dell'invaso di Rendina a seguito della lesione del rilevato. Approntamento della strumentazione di misura e controllo della diga in terra: ente appaltante: Consorzio di bonifica apulo lucano; importo: lire 1.000.000.000; lavori eseguiti: 80 per cento;

8) normalizzazione del servizio idrico per Tito, Picerno e zona industriale di Tito: ente appaltante: comune di Tito; importo: lire 18.000.000.000; lavori eseguiti: 50 per cento;

9) integrazione portata acquedotto Marmo dai Pozzi Platani: ente appaltante: Ente regionale acque lucane; importo: lire 10.800.000.000; lavori eseguiti: 30 per cento;

10) costruzione acquedotto per l'alimentazione idrica dei comuni di Abriola, Anzi, Calvello e Laurenzana: ente appaltante: Ente regionale acque lucane; importo lire 13.600.000.000; lavori eseguiti: 10 per cento;

11) opere di captazione, di protezione delle sorgenti e consolidamento della galleria dell'acquedotto del Frida: ente appaltante: Ente autonomo acquedotto pugliese; importo: lire 21.500.000.000; lavori eseguiti: 60 per cento;

12) ampliamento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto del Camastra: ente appaltante: Ente autonomo acquedotto pugliese; importo: lire 16.000.000.000; lavori eseguiti: ultimati i lavori relativi alla costruzione della terza linea di potabilizzazione; restano da completare le sistemazioni;

13) impianto di sollevamento del canale di scarico del Camastra: ente appaltante: Ente autonomo acquedotto pugliese; importo: lire 500.000.000; lavori eseguiti: 100 per cento;

14) integrazione idrica per uso potabile ed irriguo: ente appaltante: Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri; importo: lire 21.000.000.000; lavori eseguiti: 60 per cento.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento della protezione civile*

LATTANZIO

(15 maggio 1990)

CARLOTTO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -  
Premesso:

che con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 16 settembre 1989, avente per oggetto «Revisione delle tariffe postali delle stampe e delle stampe periodiche all'interno della Repubblica» si dispongono aumenti delle tariffe vigenti per la spedizione di periodici settimanali, quindicinali e mensili in misure varianti fra il 200 e il 300 per cento;

che - a seguito di tale notevolissimo aumento di tariffe postali - molti periodici saranno costretti alla soppressione, con risvolti altamente negativi per la corretta informazione dell'utenza, presupposto fondamentale della partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica;

che tali periodici svolgono una funzione altamente positiva quasi sempre fra difficoltà economiche;

che si paventa, inoltre, per tale settore, l'eliminazione della esenzione dell'IVA con provvedimento già annunciato e per ora rinviato;

che i citati provvedimenti colpiscono gravemente iniziative non assistite dalle note provvidenze per l'editoria;

che appare indispensabile provvedere in merito con assoluta urgenza,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in ordine a quanto segnalato in premessa.

(4-04088)

(15 novembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo appare opportuno precisare che la legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) ha imposto a questa amministrazione di provvedere al definitivo equilibrio del proprio bilancio mediante il ricorso ai necessari adeguamenti tariffari.

È noto, d'altra parte, che il problema della determinazione delle tariffe postali non è soltanto di natura economica ma anche sociale, dovendo queste necessariamente essere in armonia con la politica generale del paese e con le esigenze e le proposte del mercato.

Si rende, pertanto, necessario operare delle distinzioni non solo in riferimento a determinati oggetti (lettere ordinarie, raccomandate, stampe, campioni, eccetera) ma anche nell'ambito di una stessa categoria di corrispondenza; le tariffe agevolate previste per le stampe che hanno lo scopo di diffondere la cultura o di incrementare i commerci non possono applicarsi alle stampe che tali caratteri non hanno.

L'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) ha, peraltro, imposto che i trasferimenti finanziari statali a pareggio del bilancio dell'amministrazione postale debbano essere ridotti a decorrere dall'anno 1989, nella misura del 15 per cento annuo rispetto al disavanzo iscritto per l'anno 1988, al netto degli oneri impropri per i servizi resi a tariffa ridotta o agevolata.

Per conseguire tale obiettivo l'amministrazione ha elaborato una manovra tariffaria orientata, da un lato, all'aumento, nei limiti del tasso programmato di inflazione, delle tariffe comprese nell'indice ISTAT, dall'altro ad un sensibile adeguamento delle altre voci tariffarie, tra cui le stampe, al fine di recuperare, almeno parzialmente, la pesante differenza determinatasi nel tempo rispetto ai costi sopportati.

Per quanto riguarda, in particolare, le stampe periodiche, che godono delle riduzioni disciplinate dall'articolo 56 del codice postale, la decorrenza delle variazioni tariffarie è stata articolata in due fasi: la prima con decorrenza 24 settembre 1989, la seconda a partire dal 1° gennaio 1990.

La valutazione circa l'entità degli aumenti disposti, che a parere dell'onorevole interrogante oscillerebbero tra il 200 ed il 300 per cento, non appare aderente alla realtà; tale stima, infatti, sarebbe esatta qualora il primo scaglione di peso fosse rimasto invariato, per tutti i gruppi tariffari, a 100 grammi.

Al contrario, per i settimanali (gruppo II/A), quindicinali (gruppo II/B) mensili (gruppo III) e bimestrali-semestrali (gruppo IV), il primo scaglione di peso è stato elevato a 200 grammi e, pertanto, l'aumento percentuale delle tariffe di tali periodici oscilla tra il 75 per cento ed il 100 per cento, come si rileva dall'allegato prospetto (allegato 1).

Occorre, peraltro, precisare che la determinazione delle tariffe per la spedizione delle stampe è assoggettata al parere della commissione tecnica consultiva della stampa e dell'editoria ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Quanto all'incidenza delle tariffe postali sui costi di produzione e di vendita occorre rilevare che, nonostante i criticati aumenti, esse risultano comunque inferiori ai costi reali sostenuti dall'amministrazione nonchè alle tariffe praticate dagli altri paesi europei per analoga corrispondenza.

Si sottolinea, infine, che gli adeguamenti tariffari disposti - mediamente raccordati al tasso programmato di inflazione - consentono di perseguire contemporaneamente l'obiettivo di contenimento dell'inflazione e di riduzione del disavanzo aziendale e porteranno, è auspicabile, alla riqualificazione del servizio postale indispensabile per una corretta integrazione economica nel mercato europeo del 1992.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MAMMÌ

(15 maggio 1990)

---

## ALLEGATO 1

primo scaglione di peso grammi 100

primo scaglione di peso grammi 200

GRUPPO	Vecchia tariffa lire	Nuova tariffa lire	Differenza aumento lire	Percentuale aumento	Vecchia tariffa lire	Nuova tariffa lire	Differenza aumento lire	Percentuale aumento
1	4	12	8	200%	-	-	-	-
2 A	20	70	50	250%	40	70	50	75 %
2 B	20	80	60	300%	40	80	40	100 %
3	22	88	66	300%	44	88	44	100 %
4	46	180	134	291%	92	180	88	95,65%
5	90	126	36	40%	-	-	-	-

**GAMBINO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per sapere se siano a conoscenza:

che in quattro province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo) da diversi anni persiste una emergenza idrica che si è ulteriormente aggravata nel corso di questi ultimi mesi;

che tale emergenza idrica è stata determinata, oltre che dalle ricorrenti siccità, dall'incapacità e dalla mancanza di volontà politica delle amministrazioni statali e regionali di avviare un'organica politica di ricerca, captazione, adduzione e distribuzione delle acque e delle costruzioni delle relative opere infrastrutturali;

che i comuni della provincia di Agrigento consorziati nell'acquedotto delle «tre sorgenti» Canicattì, Naro, Ravanusa, Campobello ed altri, vivono una condizione di particolare gravità, costretti ad un razionamento dell'acqua con lunghe turnazioni che a Ravanusa arrivano ai 24 giorni;

che la situazione di questi centri, dopo il 5 agosto 1989, data di chiusura del Lago Fanaco, si appesantirà ancora di più;

che le popolazioni di questi comuni nel corso delle settimane precedenti hanno dato vita a numerose manifestazioni di protesta denunciando i pericoli igienico-sanitari e le crescenti rabbia ed esasperazione dovute all'incertezza di un pur minimo probabile alleviamento della situazione.

L'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Presidente del Consiglio dei ministri e se non ritenga di dovere impegnare il Ministero per il coordinamento della protezione civile per un suo pronto intervento capace di far fronte a tale drammatica emergenza.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuno di disporre affinché siano abrogate le norme contenute nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, attraverso il quale il Governo e la sua maggioranza hanno imposto agli enti locali le nuove tariffe per il servizio degli acquedotti determinate in

misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione.

(4-03704)

(27 luglio 1989)

RISPOSTA. - L'annoso problema dell'emergenza idrica in Sicilia è stato affrontato negli anni con numerosi provvedimenti straordinari attraverso i quali si è disposto l'utilizzo di risorse finanziarie già destinate ai programmi regionali di sviluppo del programma triennale per il Mezzogiorno, approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986 ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Il primo e il secondo piano annuale di attuazione del citato programma triennale, approvati con delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e 3 agosto 1988, hanno attribuito alla regione Sicilia, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, 1.450,7 miliardi di lire.

A valere su tale finanziamento, le erogazioni già effettuate per fronteggiare l'emergenza idrica siciliana, tramite i citati provvedimenti, ammontano a 1.146,3 miliardi di lire.

Nel quadro più complessivo della crisi idrica che quest'anno ha colpito il territorio nazionale sono state previste grandi opere per un totale di 220 miliardi da compiere entro l'autunno a favore del Mezzogiorno e piccole opere, già programmate, da portare a termine entro l'estate, per un ammontare di 70 miliardi di lire per il Nord e 25 miliardi per il Sud.

È stato predisposto, inoltre, un piano di intervento che prevede una serie di interventi immediati finalizzati a soddisfare le più urgenti esigenze delle popolazioni attraverso l'utilizzo di autobotti, serbatoi, dissalatori di acqua ed eventualmente il noleggio di navi cisterna.

I predetti interventi di emergenza, da realizzarsi attraverso l'emanazione di apposite ordinanze, dovranno gravare su risorse già esistenti.

Allo stato, pertanto, sono in corso le procedure per l'emanazione dei citati provvedimenti.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento della protezione civile*

LATTANZIO

(10 maggio 1990)

IMPOSIMATO, SPOSETTI, VITALE, VETERE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, a seguito dell'arresto in Spagna nel 1985 di Antonio Bardellino e del suo luogotenente Pasquale Pirolo, quest'ultimo rendeva dettagliate dichiarazioni al magistrato Scolastico, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che in tali dichiarazioni, i cui ampi stralci venivano pubblicati dalla «Voce della Campania», il Pirolo affermava tra l'altro che «ormai sono sempre più numerose le operazioni economiche effettuate con la

complicità ovvero con il tacito consenso di amministratori e politici corrotti, dalle quali la camorra direttamente o indirettamente trae profitti»;

che, secondo Pirolo, prima delle elezioni politiche del 1983, Vincenzo Zagaria da Casapesenna e Francesco Schiavone, detto «Sandokan», di recente arrestato per omicidio in Francia, su indicazione della questura di Caserta alle autorità di quel paese, lo stesso Pirolo e tale Gaetano Coppola si sarebbero recati presso la casa, sita in Casal di Principe, del suddetto Schiavone, all'epoca imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso e latitante;

che in quella occasione Francesco Schiavone avrebbe tra l'altro chiesto al Pirolo di intercedere «presso uomini politici della zona per acquisire appalti relativi ad opere pubbliche, forniture ad enti pubblici, assunzioni ed altri favori» in cambio di un consistente appoggio elettorale;

che alle riunioni in cui venne concordato lo scambio voti-appalti, avrebbe partecipato, secondo Pirolo, anche un amministratore legato a Schiavone, nonchè l'allora sindaco di Casal di Principe;

che il Pirolo ha indicato dettagliatamente i rapporti tra esponenti della camorra, alcuni costruttori ed alcuni amministratori della provincia di Caserta per l'aggiudicazione di appalti in provincia di Caserta, descrivendo anche specifiche operazioni di pagamento di tangenti da parte di alcuni costruttori della zona a clan della camorra;

che secondo Pirolo c'erano state pressioni da parte della camorra al fine di provocare il trasferimento del sostituto Enzo Scolastico dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, trasferimento che si verificò realmente alcuni mesi dopo l'interrogatorio di Pirolo da parte del dottor Scolastico, sia pure a richiesta del magistrato;

che il Pirolo parlò anche di alcuni costruttori locali che avrebbero fatto da intermediari tra la camorra e le aziende del Nord esecutrici di lavori in provincia di Caserta per il pagamento di tangenti;

che secondo Pirolo anche le ditte esecutrici dei lavori per la costruzione del metanodotto a Caserta avrebbero pagato tangenti alla camorra;

che allo stesso Pirolo sarebbero stati sequestrati beni in virtù della «legge Rognoni-La Torre»;

che una conferma delle dichiarazioni del Pirolo si ricava indirettamente dalle emissioni di una comunicazione giudiziaria da parte del giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Vincenzo Scolastico, nei confronti del sindaco di Casal di Principe Francesco Schiavone, dell'assessore dello stesso comune Nicola Schiavone e di un vigile urbano, Mario De Falco, per il reato di favoreggiamento nei confronti di appartenenti al clan camorristico Bardellino-Jovine, su conforme richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Renzulli,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quale sia lo stato del procedimento penale scaturito eventualmente dalle dichiarazioni rese da Pasquale Pirolo (pubblico ministero dottor Gazzilli) e pendente presso la procura della Repubblica o l'ufficio istruzione di Santa Maria Capua Vetere;

b) se sia emerso, nel corso delle indagini iniziate ben cinque anni or sono, che appalti di opere pubbliche siano stati effettivamente aggiudicati a imprese direttamente o indirettamente gestite dalla camorra ed in particolare da esponenti del clan Bardellino-Jovine e se nei confronti di queste imprese sia stata applicata la «legge Rognoni-La Torre» da parte dei magistrati degli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere;

c) se sia vero che al suddetto Pirolo siano stati prima sequestrati e poi dissequestrati i beni del suo patrimonio già confiscati in base alla «legge Rognoni-La Torre»;

d) se e quali appalti siano stati aggiudicati dai comuni di Casal di Principe, San Cipriano di Aversa, Frignano, Casapesenna, Gricignano e Caserta ad imprese facenti capo ai clan Bardellino-Jovine o al clan Nuvoletta.

(4-03653)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Col procedimento penale n. 641/A/87 GI l'ufficio istruzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere agiva nei confronti di due imputati, per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, nonché nei confronti di sei imputati, per i reati di cui agli articoli 110, 314, 319 e 321 del codice penale, in relazione all'appropriazione di somme di pubblico danaro apparentemente destinato all'esecuzione di lavori nell'interesse del Consorzio di bonifica di Alife.

I fatti di cui innanzi venivano riferiti da Pasquale Pirolo, le cui vicende processuali lo collocavano in una posizione di rilievo nell'organizzazione camorristica facente capo ad Antonio Bardellino, nell'ambito di una più ampia esposizione di episodi criminosi coinvolgenti politici e pubblici amministratori per i quali i rappresentanti della locale procura della Repubblica che si avvicendavano nella trattazione del procedimento penale disponevano numerosi stralci.

Ciò premesso, il pubblico ministero, rilevato che le dichiarazioni del Pirolo (sia le chiamate di correatà che quelle di reità) risultavano essere state rese in assenza del difensore di fiducia o di ufficio (quest'ultimo peraltro mai nominato) e, quindi, in violazione dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura penale, e vista l'assoluta carenza sul piano delle indagini in ordine ai fatti riferiti dallo stesso Pirolo, quale chiaramente si evince da rapporto del 27 giugno 1986 della polizia giudiziaria all'effetto interessata il 5 dicembre 1984, richiedeva al giudice istruttore l'emissione del decreto di archiviazione. Quest'ultimo, in difformità delle citate richieste, disponeva procedersi col rito formale.

Il quadro d'insieme degli elementi raccolti nella istruttoria induceva il giudice istruttore, conformemente alle richieste del pubblico ministero, al proscioglimento degli imputati dai reati loro ascritti.

La sentenza di proscioglimento risulta appellata dalla procura generale.

Si aggiunge inoltre:

1) che nel procedimento penale a carico di Mario Pellino ed altri l'imputato Pasquale Pirolo risulta prosciolto, perchè il fatto non sussiste, dal reato di cui all'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, con sentenza istruttoria del 12 dicembre 1988;

2) che dagli atti dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico di esponenti della «Nuova Famiglia» non emerge che appalti di opere pubbliche siano state aggiudicati a imprese direttamente o indirettamente gestite dalla camorra ed in particolare da appartenenti ai clan Bardellino-Jovine;

3) che con provvedimento del tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione misure di prevenzione del 16 luglio 1984 Pasquale Pirolo venne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni due. Detto obbligo fu revocato dalla corte di appello di Napoli in data 6 maggio 1985. La stessa corte di appello, con decreto del 23 giugno 1988, in parziale accoglimento dell'istanza di revoca - proposta dal Pirolo e rigettata dal tribunale il 21 gennaio 1988 - operò una riduzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad anni uno e mesi tre;

4) che effettivamente i beni immobili del Pirolo furono sequestrati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimenti del 21 novembre 1983 e, poi, dissequestrati in data 16 luglio e 20 dicembre 1984.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

(18 maggio 1990)

---

MERIGGI, POLLICE, ALBERTI, GRANELLI, ACHILLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che già con precedente interrogazione, a cui peraltro ancora non si è avuta risposta, era stato posto il caso della società CGR di Monza (Milano) ed in special modo erano state fatte domande riguardo ai finanziamenti pubblici ad essa concessi in questi ultimi anni ed al loro utilizzo;

che si continua a richiedere da parte dell'azienda una forte quantità di cassa integrazione straordinaria con la motivazione dell'attuazione di un piano di ristrutturazione di dubbie finalità occupazionali;

considerato:

che la ristrutturazione del ciclo produttivo sembra essere intesa più che come una ricollocazione ed un rilancio delle potenzialità produttive, piuttosto come una vera e propria soppressione di potenzialità e capacità, per lasciar spazio sul mercato ai prodotti di altre società della *holding* internazionale General Electric e ridurre la CGR a puro momento di assemblaggio e di produzione di accessori radiologici, con le conseguenti ricadute occupazionali negative, tali da non garantire un futuro per i lavoratori della CGR;

che la produzione della CGR di strumenti per la TAC (tomografia assiale computerizzata), la risonanza magnetica o dei tavoli di comando,

per l'alto grado di tecnologia applicata e la sua elevata affidabilità aveva conquistato quote di mercato e credibilità, elementi questi ultimi estremamente importanti in un settore così delicato quale la sanità, gli interroganti chiedono di sapere:

1) quale impegno il Governo intenda assumere e cosa intenda fare per garantire il futuro produttivo della fabbrica di Monza, proprio in relazione all'occupazione e allo sviluppo economico del suo comprensorio;

2) quale impegno e quali iniziative intenda prendere per verificare le finalità e lo stato di attuazione del piano di ristrutturazione, nonchè per la garanzia occupazionale e di un futuro per i lavoratori della CGR;

3) se non ritenga infine suo dovere, in special modo a fronte di una erogazione di pubblici finanziamenti, oltre a farne conoscere la loro entità complessiva, controllare i piani di ristrutturazione finanziati e garantire che la loro attuazione sia funzionale allo sviluppo economico delle aree interessate e alla crescita occupazionale, seppure in prospettiva, e non già ad una ristrutturazione solo funzionale alla divisione di quote di mercato o peggio alla garanzia di esse da parte di grosse *holding*, magari internazionali, che producono in altri paesi.

(4-02316)

(19 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito del passaggio del pacchetto azionario di controllo dal gruppo Thomson alla General Electric con effetto dal 1° gennaio 1988, sono state ridefinite le strategie produttive della CGR - Compagnia generale di radiologia spa, con sede in Monza, al fine di fronteggiare la concorrenza. In particolare sono state soppresse alcune linee produttive affidate ad altri stabilimenti del gruppo e ne sono state potenziate altre, con eliminazione delle sovrapposizioni.

La ristrutturazione organizzativa ha inciso ovviamente sull'assetto occupazionale dello stabilimento, così, come previsto nell'accordo sindacale siglato il 6 settembre 1988 e nelle domande di ammissione alla cassa integrazione guadagni inoltrate il 3 ottobre 1988 ed il 13 marzo 1989 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Attualmente la Compagnia generale di radiologia occupa 230 dipendenti, di cui 173 in attività e 57 in cassa integrazione guadagni fino al settembre 1990. Tenuto conto di prepensionamenti ed altre sistemazioni, per settembre sono previste circa 10 unità in esubero rispetto al numero di 212 unità ritenuto ottimale per la produzione programmata.

Pur essendo in ritardo sui programmi a causa della sopravvenuta difficoltà di inserimento nel mercato statunitense, che richiede più alti *standard* qualitativi rispetto a quelli europei, si stanno approntando prototipi di componenti per macchine di radiologia, da sottoporre a prove, che verranno poi integrati nella produzione General Electric.

L'avvio della produzione dovrebbe consentire il rispetto delle previsioni di parziale riassorbimento del personale come sopra precisato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BATTAGLIA

(26 aprile 1990)

PETRARA, LOPS, CARDINALE. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che a seguito di un furto di cavi elettrici ad opera di ignoti nel territorio di Gravina di Puglia, in contrada Lama Cipriani, numerosi casolari agricoli e strutture irrigue sono rimasti privi di energia elettrica, con grave danno per le economie e le attività agricole;

che gli operatori agricoli, in massima parte assegnatari di quote trasferite dall'Ente riforma, hanno da tempo stipulato con l'Enel regolari contratti di allacciamento alla linea elettrica;

che l'Enel, appositamente invitato a ripristinare a proprie spese la linea danneggiata dal furto, ha reiteratamente ribadito che gli oneri devono essere sopportati dagli interessati;

che è inaccettabile la tesi dell'Enel, in quanto non si possono attribuire a piccoli coltivatori diretti responsabilità e oneri che devono al contrario far carico all'ente erogatore dell'energia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano corrette e congrue le determinazioni assunte dai dirigenti dell'Enel rispetto alle norme legislative vigenti e alle clausole contrattuali correnti tra l'Enel e gli utenti;

se non ritengano in ogni caso di adottare iniziative adeguate e finalizzate alla risoluzione della controversia, atteso che ulteriori ritardi nella erogazione dell'energia elettrica alle borgate indicate arrecherebbero gravissimi danni ai contadini.

(4-03327)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. - Nel corso del mese di aprile 1989, a causa di un furto di conduttori elettrici, si è verificata una interruzione nella erogazione di energia elettrica a sette utenti in contrada Lama Cipriani di Gravina di Puglia.

L'Enel, comunque, ha potuto riprendere la regolare erogazione dell'energia elettrica soltanto il 29 giugno successivo, in quanto nella zona si sono verificati, nel suddetto periodo, ulteriori furti di conduttori; complessivamente sono stati asportati circa 100 chilometri di conduttori elettrici.

L'ente, pertanto, al fine di evitare il ripetersi dei furti ha provveduto, dove era possibile, a sostituire i conduttori di rame con quelli di alluminio, in quanto questi ultimi sono di minore valore intrinseco.

L'Enel ha assicurato comunque di non aver mai chiesto agli utenti della contrada Lama Cipriani, rimasti privi di energia elettrica, contributi per le spese di ripristino della linea danneggiata dal furto.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BATTAGLIA

(26 aprile 1990)

---

POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che alla interrogazione 4-03012 il Ministro della difesa ha risposto che l'accesso all'ufficio storico dell'Esercito può essere concesso «per le sole esigenze urgenti e motivate di storici di chiara fama»,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia, come si chiede «Punto Critico» nel numero del 13 maggio 1989, l'autorità preposta a rilasciare attestati di «storico di chiara fama» ovvero quale corso di studio sia necessario per ottenere tale specializzazione;

se, come scrive il menzionato organo di stampa, non sia il caso di sospendere lo studio della storia, visto che i testi hanno dubbi fondamentali non essendo consentito agli autori documentarsi alla fonte di fatti ed episodi concernenti l'evoluzione storica del nostro Paese;

se non si intenda intervenire perchè l'accesso agli uffici storici militari, in base all'articolo 9 della Costituzione, sia consentito a tutti gli studenti, insegnanti ed a quanti intendano fare ricerche pur non avendo la qualifica di «storico di chiara fama».

(4-03411)

(13 maggio 1989)

RISPOSTA. - La precedente risposta non sembra interpretabile nel senso indicato dall'onorevole interrogante.

Si fa presente, comunque, che, a parte casi particolari come quelli cui si riferisce la precedente risposta, l'ufficio storico dell'Esercito è aperto a tutti coloro che, nel rispetto della legge e delle disposizioni organizzative interne, desiderano consultare i documenti dell'archivio.

*Il Ministro della difesa*

MARTINAZZOLI

(22 maggio 1990)

---

TRIPODI, IMPOSIMATO, VETERE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se sia a conoscenza che con ordinanza del 1° agosto 1989 la sezione istruttoria presso la corte di appello di Reggio Calabria, su richiesta della difesa e col parere favorevole della procura generale, ha disposto la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di Tuscano Leone, Lucianò Massimo, Spataro Rosario e Catroppa Dante. I quattro sono imputati di associazione di stampo mafioso e sono stati rinviati a giudizio con ordinanza del giudice istruttore del 30 luglio 1989 davanti la corte d'assise, presso cui il

processo è tuttora pendente. La corte ha ritenuto che il termine massimo di custodia cautelare tra l'ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado fosse di un anno, mentre l'articolo 272, comma 3, n. 5, del codice di procedura penale stabilisce in maniera chiara ed espressa che tale termine è di un anno e sei mesi;

se non ritenga che la decisione presa assume enorme gravità per l'immagine della giustizia in una provincia dove la potenza dei poteri criminali mafiosi raggiunge i più alti livelli di pericolosità per la libertà dei cittadini e per la democrazia;

se non ritenga che la clamorosa decisione ripropone il problema della mancanza di impegno contro la mafia e di professionalità in settori della magistratura, tenuto conto che la gravità del fatto assume maggiore rilevanza in quanto, essendo in sessione la corte di assise per la trattazione del «processone», la competenza a decidere era della corte d'assise e non della sezione istruttoria;

se non ritenga di promuovere l'apertura di una indagine per accertare i motivi della grave decisione e per individuare eventuali responsabilità da parte di magistrati nella inquietante vicenda;

quali misure intenda mettere in atto per correggere la scandalosa decisione che ha provocato ulteriore sfiducia nell'opinione pubblica.

(4-03783)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - In relazione al contenuto della interrogazione si comunica quanto segue.

Con separate istanze depositate in cancelleria il 24 luglio 1989 i difensori degli imputati, rinviati a giudizio davanti alla locale corte di assise per rispondere del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, chiedevano alla sezione istruttoria della corte di appello di Reggio Calabria la scarcerazione dei rispettivi assistiti per decorrenza dei termini di custodia, sul rilievo che era nella specie decorso il termine massimo di un anno previsto dall'articolo 272, comma terzo, n. 4.

La sezione istruttoria, sul conforme parere del procuratore generale, recependo la prospettazione contenuta nell'istanza in ordine al termine nella specie applicabile, disponeva in conformità con ordinanza del 1° agosto 1989.

Senonchè, in data 3 agosto 1989, lo stesso procuratore generale rilevando che, in relazione all'intervenuta recente modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale, il termine di durata massima della custodia cautelare nella specie applicabile era di un anno e sei mesi, e non invece di un anno, ed argomentando che la scarcerazione degli imputati era stata quindi disposta su un presupposto di diritto erroneo, chiedeva che la sezione istruttoria revocasse gli emessi provvedimenti di scarcerazione, ordinando la cattura degli imputati.

La sezione istruttoria, con ordinanza di pari data, disponeva in conformità alla richiesta del procuratore generale; la carcerazione degli imputati veniva eseguita lo stesso 3 agosto 1989.

Il giorno successivo (4 agosto 1989) il procuratore generale proponeva ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti di scarcerazione del 1° agosto 1989, depositando in data 8 agosto 1989 i motivi,

incentrati sul rilievo dell'applicabilità nella specie del termine di un anno e mesi sei, in relazione alla modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale introdotta con l'articolo 1 della legge 7 novembre 1986, n. 743 (il corretto riferimento a questa ultima disposizione - e non già alla legge 17 febbraio 1987, n. 29 - costituiva peraltro oggetto di un provvedimento di correzione delle ordinanze del 1° agosto 1989 adottato con ordinanza di pari data).

Lo stesso giorno 4 agosto 1989 i difensori degli imputati proponevano ricorso per Cassazione avverso le ordinanze della sezione istruttoria del 3 agosto 1989, deducendo, in via preliminare, la nullità, per violazione di legge, delle ordinanze stesse in quanto non suscettibili di revoca perchè soggette a gravame, e, nel merito, l'applicabilità nella specie del termine di un anno quale correttamente calcolato nelle ordinanze di scarcerazione del 1° agosto 1989.

La Corte di cassazione con sentenza del 20 ottobre 1989, sul conforme parere del procuratore generale, accogliendo tutti i ricorsi proposti (quello del procuratore generale presso la corte di appello di Reggio Calabria relativamente alle ordinanze di scarcerazione del 1° agosto 1989 e quelli dei difensori relativamente alle ordinanze di revoca del 3 agosto 1989), annullava senza rinvio i provvedimenti impugnati, restituendo in tal modo la situazione giuridica degli imputati a quella precedente alle ordinanze del 1° agosto 1989.

Sulla base della sintetica esposizione che precede si osserva quanto segue.

Tanto la sezione istruttoria quanto il procuratore generale (che ha concluso nel merito) hanno implicitamente ritenuto sussistente la competenza della sezione a decidere sulle istanze proposte. In tal senso hanno inteso fare applicazione testuale dell'articolo 279 del codice di procedura penale («nei procedimenti di competenza della corte di assise... decide... nel corso degli atti preliminari al giudizio la sezione istruttoria»), dissentendo dalla diversa interpretazione che di tale previsione viene data dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti, nel senso della sua riferibilità all'ipotesi che la corte di assise non sieda in sessione.

Sul punto, sia il presidente della sezione istruttoria sia il sostituto procuratore generale nei chiarimenti scritti rassegnati hanno rivendicato la correttezza della interpretazione da loro seguita, sottolineando la opinabilità - non vincolante - di quella di segno opposto.

È fuori dubbio l'errore nel quale tanto il procuratore generale quanto la sezione istruttoria sono incorsi nel ritenere applicabile nella specie il termine di un anno quale indicato nelle istanze difensive. Anche se una siffatta interpretazione aveva in precedenza trovato seguito in una decisione della locale corte di assise del 20 maggio 1988, è incontestabile che l'argomento sostenuto dai difensori degli imputati, secondo cui per il delitto *ex* articolo 416-*bis*, come per quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione, il termine sarebbe di un anno e sei mesi solo quando puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni, non può ritenersi fondato in quanto - così come sottolineato dalla richiamata sentenza della Corte di cassazione del 29 ottobre 1989 - basato su una trascrizione della disposizione in esame

che inserisce, prima della parola «puniti», una virgola che in realtà nel testo legislativo non esiste.

Orbene, tanto il presidente del collegio quanto il sostituto procuratore generale hanno espressamente convenuto sull'errore nel quale col parere e con i provvedimenti sono incorsi, giustificandolo con una involontaria *defaillance* legata alla notevole mole di lavoro in quel periodo feriale esaminata, che avrebbe fatto loro trascurare la modifica di cui alla legge n. 743 del 1986, e sottolineando la immediatezza delle iniziative adottate e dei provvedimenti emessi per neutralizzare totalmente le conseguenze dell'errore stesso.

Così compiutamente riassunti i termini della vicenda, si rileva che non possono invero essere condivisi né il rilievo circa una mancanza di professionalità che l'episodio segnalerebbe, rilievo legato alla premessa della erroneità di una interpretazione (quella relativa all'articolo 279 del codice di procedura penale) che è invece, come si è visto, pienamente opinabile perché fondata sul dato testuale della norma, né quello relativo ad una mancanza di impegno «antimafioso» che dalla vicenda stessa dovrebbe essere ricavata, mancanza che, nella specie, trova, al contrario, precisa ed inequivoca smentita.

Come si è già detto, infatti, in data 3 agosto 1989 lo stesso procuratore generale, che aveva espresso il parere favorevole all'accoglimento delle istanze difensive, avvedutosi dell'errore in cui si era incorsi, si è tempestivamente attivato chiedendo alla sezione istruttoria la immediata revoca dei provvedimenti di scarcerazione erroneamente emessi, revoca disposta lo stesso giorno dalla sezione istruttoria, con conseguente emissione di un ordine di carcerazione regolarmente eseguito.

Ciò dimostra che tanto il procuratore generale quanto la sezione istruttoria, una volta avvedutisi dell'errore, si sono immediatamente attivati per elidere le conseguenze dell'erroneo provvedimento di scarcerazione, in effetti prontamente «neutralizzato».

E vi è di più: evidentemente, e realisticamente, ipotizzando un possibile gravame dei difensori avverso i provvedimenti di revoca (che, se accolto, avrebbe potuto ripristinare lo stato di libertà erroneamente concesso), lo stesso procuratore generale in data 4 agosto 1989 ha - cautelativamente e doverosamente - proposto ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti di scarcerazione (già oggetto del suo parere favorevole). Grazie al quale gravame - poi accolto dalla Corte di cassazione - l'annullamento dei provvedimenti di revoca, congiuntamente pronunciato dalla Corte stessa sul ricorso dei difensori degli imputati, ha potuto non avere conseguenza alcuna sul legittimo stato di custodia cautelare degli imputati.

Dal che, può dedursi:

a) che l'episodio in esame non legittima alcuna deduzione sul terreno dell'impegno «antimafioso» dei magistrati interessati, impegno che, al contrario, risulta segnalato e sottolineato, oltre che dalla tempestività delle iniziative intraprese, proprio dai provvedimenti di revoca e dalla successiva iniziativa attivata (ricorsi per Cassazione) per neutralizzare le prevedibili conseguenze dell'annullamento dei provvedimenti di revoca;

b) che l'episodio in esame deve essere restituito alle più modeste e reali dimensioni di un normale caso di *error in procedendo* sanato con l'uso degli ordinari strumenti processuali.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

(19 maggio 1990)

VIGNOLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della sanità e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988, recependo la Direttiva CEE n. 80/778 sulle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, indica le misure tese alla salvaguardia delle fonti di approvvigionamento, le concentrazioni limite dei parametri chimici, fisici e batteriologici, il numero e i tipi di controllo da eseguire sulla rete acquedottistica di competenza delle USL che emettono il parere di potabilità;

che a Napoli città è stata rilevata – e da alcuni mesi – nell'acqua potabile distribuita dall'acquedotto la presenza di nitrati e di fluoro in valori eccedenti i limiti fissati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e altresì la presenza rilevante di ferro e di manganese, e tuttavia nessuna assunzione di responsabilità è sinora intervenuta con conseguenti provvedimenti, neppure di chiarificazione, da parte della amministrazione comunale di Napoli, dell'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Napoli (AMAN) o anche della giunta regionale che pure ha una generale responsabilità amministrativa e sanitaria;

che l'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Napoli distribuisce l'acqua potabile in numerosi comuni dell'area a nord di Napoli ma non si ha nessuna notizia del numero e dei tipi di controllo esercitati dalle USL responsabili competenti per territorio circa la potabilità delle acque distribuite che sono le stesse di quelle distribuite nella città di Napoli e per le quali sono state rilevate dalla USL 44 i limiti di potabilità sopra riferiti;

che il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile è intervenuto con una serie di «ordinanze» a partire dall'ottobre 1987, conferendo di volta in volta al presidente della regione Campania, all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, all'Azienda municipalizzata dell'acquedotto di Napoli, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a ogni altra norma, l'autorizzazione all'uso di procedure celeri e di finanziamenti per 166 miliardi a carico della legge n. 64 del 1986 per l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza della città di Napoli e dei comuni limitrofi;

che della esecuzione di dette opere – per le quali pure si adottarono misure dirette ad accelerarne l'esecuzione e si indicarono dei vincoli per l'appalto – non è stato possibile avere precise notizie neppure dallo stesso Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, come è affermato nella risposta del 14 novembre 1988 alla interrogazione parlamentare del sottoscritto;

che il consiglio comunale di Napoli ha espresso più volte critiche e riserve sull'amministrazione dell'AMAN senza peraltro pervenire ad alcuna conclusiva conoscenza degli elementi della sua gestione e ad alcuna determinazione, e permane altresì un inconciliabile dissenso per le più diverse questioni attinenti l'approvvigionamento idrico tra la giunta regionale, l'amministrazione comunale di Napoli, le amministrazioni comunali dell'area metropolitana di Napoli e infine la stessa AMAN, dissenso di cui sono ricorrentemente piene le cronache cittadine, dissenso che finisce con il determinare la paralisi operativa e la protesta e la sfiducia dei milioni di cittadini interessati;

che la relazione al bilancio di previsione a legislazione vigente del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, riferendo a pagina XXI sullo stanziamento di 360 miliardi per opere acquedottistiche di competenza regionale autorizzato con la legge n. 67 del 1988 afferma: «Sino ad oggi si è proceduto alla ripartizione delle somme ed alla approvazione dei singoli progetti per tutte le regioni, esclusa la Campania che non ha ancora trasmesso la delibera concernente l'individuazione delle necessarie priorità»;

rilevato che nella relazione si osserva che «con lo stanziamento di 360 miliardi, si è potuto procedere ad un finanziamento parziale delle proposte di intervento avanzate dalle regioni» e che si ritiene «indispensabile che, con la prossima legge finanziaria (ed effettivamente è stata presentata dal Governo una legge per il finanziamento di opere acquedottistiche) si possa procedere... al finanziamento degli ulteriori progetti segnalati dalle singole regioni», e che quindi la regione Campania, oltre che a perdere la quota di finanziamento derivante dalla legge n. 67 del 1988, corre il rischio di non concorrere per la sua colpevole inefficienza al riparto dei fondi previsti per i prossimi anni, l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro della sanità si sia preoccupato di avere una diretta conoscenza della potabilità delle acque destinate ad usi civili a Napoli e nei comuni a nord di Napoli e sia quindi in grado di assumersi la responsabilità politica e morale di garantirne la potabilità;

2) se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile sia in grado di ricevere e dare notizie precise sulla realizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali ha concesso poteri straordinari e indirizzato finanziamenti;

3) se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di dover disporre quanto meno una indagine amministrativa sulle vicende connesse all'emergenza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi, o anche ritenga di dover attivare procedure di controllo e di sollecitazione;

4) se il Presidente del Consiglio dei ministri, sollecitando anche il parere del Ministro del tesoro, non ritenga di porre attenzione all'esame delle ordinanze che emette il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, talvolta esorbitando dai precisi limiti dell'emergenza e del pronto intervento, ordinanze che, concedendo poteri straordinari e finanziamenti ad amministrazioni periferiche «in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a ogni altra norma», attivano una notevole spesa al di fuori di ogni controllo.

(4-04181)

(1° dicembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione citata in oggetto anche sulla scorta degli elementi forniti dal Ministro della sanità.

Le problematiche relative alla potabilità e all'igiene delle acque sollevate nella interrogazione cui si risponde investono le attribuzioni dirette ed esclusive delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale.

Dalle predette strutture, debitamente interessate, non è pervenuto finora alcun utile elemento di valutazione.

Tutto ciò premesso, si fa presente che a seguito di precise richieste pervenute dal sindaco della città di Napoli nonché di dettagliati rapporti della prefettura di Napoli sullo stato della potabilità delle acque, il Ministro della sanità, competente in materia, ha incaricato l'Istituto superiore della sanità di effettuare *in loco* accertamenti analitici a campione.

Il grave problema è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio superiore della sanità al fine di pervenire a delle valutazioni definitive sulla potabilità delle acque di Napoli ed a precise indicazioni tecnico-sanitarie.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi normativi di cui si riferisce nella interrogazione, si ritiene necessario che i predetti interventi siano finalizzati esclusivamente alla accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere urgenti atte a fronteggiare l'annoso problema dell'emergenza idrica della città.

Si sottolinea che tutti i provvedimenti, emanati previo il necessario raccordo e consenso con le autorità regionali e statali competenti in materia, riguardano opere e progetti già approvati e funzionanti ai sensi della legge n. 64 del 1986.

Si rappresenta, infine, in ordine alla richiesta di attuazione di procedure di controlli e di sollecitazione in merito alla realizzazione delle opere, che con decreto del 23 febbraio 1990 si è provveduto a nominare una commissione di indagine con il compito di effettuare accertamenti e verifiche sull'operato dell'AMAN (Azienda municipale acquedotti di Napoli) in ordine all'esecuzione delle opere previste nelle ordinanze n. 1360/FPC dell'11 febbraio 1988 e n. 1579/FPC del 14 ottobre 1988 di cui si fa cenno nella interrogazione.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento della protezione civile*

LATTANZIO

(15 maggio 1990)

---